

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLI MARIA SANTA, FORTUNA, FUSARO, REGGIANI,
ORSINI GIANFRANCO, STERPA**

Presentata il 26 gennaio 1982

Istituzione di una Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli con sede in Udine

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quasi sei anni fa il terremoto devastava il Friuli e con esso una grande parte del suo patrimonio culturale. Mentre da tutta Italia e dal mondo affluivano soccorsi di ogni genere, molti dei quali rivolti a monumenti ed opere d'arte da salvare, lo Stato emanava l'8 agosto 1977 la legge speciale n. 546, dedicando ben cinque articoli dei complessivi 35 ai problemi dell'opera imponente del recupero e ripristino dei beni culturali danneggiati e disponendo a tal fine un finanziamento di 100 miliardi nonché il potenziamento del personale della Soprintendenza competente:

Il patrimonio artistico e monumentale del Friuli distrutto o gravemente danneggiato dal sisma comprendeva circa 700 chiese, 30 castelli, centinaia di edifici e migliaia di opere d'arte.

Dopo l'intervento dell'emergenza, vissuto con slancio, e pur considerati i tanti lavori fin qui eseguiti, una parte ancora notevole di tale patrimonio tuttora purtroppo si trova in stato di precarietà, spesso aggravata dall'ulteriore progressivo deterioramento dovuto al lungo abbandono.

A conferma di ciò emerge il fatto che a fronte dell'ingente finanziamento disposto dalla legge, 20 miliardi annui per un quinquennio, allo scadere del medesimo la spesa realmente impiegata non ha superato un terzo dello stanziamento globale.

Sarà quindi ora opportuno esaminare i motivi di tale grave situazione ed invocare, in presenza delle vistose carenze quantitative e qualitative nell'attuazione della legge, l'intervento urgente e risolutivo del Parlamento.

La competenza sulla tutela dei beni architettonici e storico-artistici del Friuli appartiene alla Soprintendenza di Trieste, che ha in Udine un ufficio staccato. Tale ufficio, competente per le province di Udine e di Pordenone, prima del terremoto disponeva di 10 dipendenti, mentre la sede di Trieste con i musei di Cividale e Miramare impiegava circa 80 dipendenti.

Inspiegabilmente oggi, a fronte dell'enorme impegno richiesto dall'opera di restauro del post-terremoto, l'ufficio di Udine dispone solamente di 42 persone! Fatto ancor più grave per i friulani, tanto preoccupati della sorte del proprio patrimonio culturale, non sono stati assicurati affatto la presenza e l'intervento, come era da attendersi, dei più autorevoli esperti e dei massimi organismi tecnici di restauro. Infatti, il potenziamento della Soprintendenza realizzato attraverso i meccanismi della legge n. 285 (assunzione di 48 giovani: 24 a Udine, 24 a Trieste) iniziatosi solo nel '79 si è concluso addirittura nel marzo 1980.

Le assegnazioni del personale di ruolo (ad integrazione del normale organico comunque sempre carente) sono state oltremodo disorganiche ed hanno portato ad un avvicendamento continuo (circa il 70 per cento degli assunti sono stati in seguito trasferiti).

Significativo a questo riguardo, e grave, l'avvicinarsi di ben quattro soprintendenti nel periodo dal terremoto ad oggi. Tutto ciò ha comportato la totale disattesa dello scopo dell'articolo 15 tendente ad assicurare al Friuli uno strumento operativo adeguato e sufficientemente stabile per lo straordinario impegno previsto.

È apparsa, oltre a ciò, sconcertante la disinvoltura con cui recentemente un decreto attribuiva alla stessa Soprintendenza anche le competenze archeologiche, cosa sia pure da anni auspicata, ma che soprattutto attualmente avrebbe dovuto comportare una sostanziale preventiva riorganizzazione dell'istituto.

L'ufficio di Udine, già affaticato dal caotico periodo dell'emergenza — che ha visto il passaggio di circa 500 persone in

missioni volontarie, nonché dalla continua mobilità del personale e dall'inserimento dei giovani della legge n. 285 — è tuttora in stato di disagio e di disorganizzazione.

In merito alla programmazione dei lavori è necessario rilevare come sia rimasto tuttora disatteso quanto disposto dall'articolo 14 della legge speciale.

Il legislatore prevedeva una pianificazione organica degli interventi — di importanza fondamentale quanto all'ingente opera prevista e agli stanziamenti nel quinquennio — pianificazione che invece è risultata decisamente improvvisata per la totale mancanza di un preventivo attendibile censimento delle opere danneggiate da recuperare.

I diversi elenchi-programma più volte stesi e modificati, non sono stati sufficientemente confrontati con gli enti e organi locali interessati (comitato paritetico, regione, comuni, sindacati, enti ecclesiastici, associazioni culturali, comunità locali e popolazione).

Si è in parte trascurata l'individuazione di metodologie tecnico-scientifiche di base sulla impostazione sostanziale dei restauri, come pure sul corretto rapporto operativo tra il settore architettonico e quello storico-artistico, d'importanza fondamentale, ad esempio, nei lavori di restauro architettonico di chiese affrescate.

Infatti, gli interventi finora realizzati dalla soprintendenza sono stati avviati a volte in modo sbrigativo o disorganico secondo criteri e spinte di svariata natura ed affidati a ditte non sempre specializzate. Tutto ciò ha portato talora a errori di impostazione e tecnici, determinando un diffuso scontento. A conferma di ciò giova ricordare la voce delle popolazioni direttamente interessate ai problemi del patrimonio artistico espressa in molte occasioni anche attraverso la stampa (v. documento Consiglio Pastorale 18 novembre 1978 e il volume *Le pietre dello scandalo*).

Onorevoli colleghi, abbiamo esaminato la grave situazione del patrimonio monumentale e artistico friulano ed inizialmente invocato l'intervento urgente e risolutivo del Parlamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Raffrontando la situazione del Friuli rispetto a quella di altre calamità come l'alluvione del 1966 a Firenze e Venezia ed il terremoto nel meridione del 1980, si deve constatare come a quelle leggi speciali abbia corrisposto la effettiva realizzazione delle previste nuove strutture operative:

due centri di restauro a Firenze;

quattro nuove Soprintendenze a Venezia;

quattro nuove Soprintendenze nel meridione terremotato (in aggiunta alle sette precedenti, con un contingente di personale complessivo di 2.000 unità).

In Friuli, invece, il potenziamento di cui all'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 546, della locale Soprintendenza (struttura precedentemente già dichiarata disorganica e carente) si è esaurito con l'assunzione tardiva ed irrisoria e irrazionale di ventiquattro giovani a Trieste e ventiquattro a Udine.

Noi oggi vi proponiamo una legge che:

punto 1) istituisca la Soprintendenza del Friuli;

punto 2) concorra ad ovviare alle difficoltà di applicazione della legge speciale, a suo tempo dal Parlamento promulgata con tanta generosa sollecitudine.

La necessità di provvedere finalmente ad una adeguata organizzazione della Soprintendenza per i bisogni del solo Friuli terremotato, si era evidenziata fin dal termine dell'emergenza come esplicitamente sostenuto dall'allora soprintendente nella relazione conclusiva al Ministero, e dichiaratamente richiesto in quella fase anche dagli ambienti culturali, professionali e politici del Friuli.

Premessa l'insufficienza delle vecchie strutture della Soprintendenza di Trieste, anche per la sola attività ordinaria, l'istituzione di una nuova soprintendenza per il Friuli corrisponde, altresì, agli orientamenti più recenti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali,

intesi ad operare per ambiti territoriali omogenei quali « aree culturali ». In tale senso la suddivisione della regione Friuli-Venezia Giulia in due zone affidate alla competenza territoriale di due distinte Soprintendenze risponde pienamente a criteri ottimali di funzionalità e logica operativa in relazione alla stessa posizione geografica decentrata di Trieste. Nella nostra regione, che è caratterizzata da spiccata differenziazione storico-culturale, l'istituzione di una apposita Soprintendenza è così pienamente legittima, anche in rapporto alla densità degli stessi uffici nelle altre regioni d'Italia, cioè:

	Totale Soprintendenze
	—
Lazio	9
Toscana	6
Emilia-Romagna	6
Veneto	6
Lombardia	5
Campania	7
Piemonte	4
Liguria	3
Marche	3
Sardegna	3
Basilicata	4
Calabria	2
Abruzzi	2
Umbria	2
Puglia	2
Friuli-Venezia Giulia	1

Appare ancora doveroso precisare che la legge che stiamo proponendo, istitutiva della Soprintendenza per il Friuli, comprende come accennato alcune opportune modifiche alla legge 8 agosto 1977, n. 546. In ciò ci siamo voluti richiamare a quanto prevede la legge sulla salvaguardia di Venezia (16 aprile 1973, n. 171, articolo 16), con cui venivano istituite le due nuove Soprintendenze e alle apposite norme emanate col successivo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, determinanti le competenze territoriali, la dotazione ed il reperimento del personale.

A sostegno del punto 2) (integrazione e parziale modifica della legge speciale) si pongono le considerazioni che seguono.

Alla complessità dell'articolo 15 della legge n. 546 riguardante la dotazione del personale, si intende ovviare mediante l'articolo 2 della presente proposta di legge. Esso infatti affronta e risolve il problema di primaria importanza relativo alla dotazione di personale adeguato alle esigenze di carattere straordinario della Soprintendenza, specificandola in una apposita tabella. La presenza di un congruo numero di tecnici direttivi di qualifica elevata è volta ad assicurare una conduzione corretta e quanto più possibile sollecita della vasta e complessa attività di restauro, costituendo nel contempo una guida concreta per la formazione specifica del personale di prima nomina. L'organico previsto dalla presente legge comprende n. 150 unità (di cui n. 102 già attualmente in servizio tra Udine, Aquileia e Cividale). Pertanto l'aumento risulta contenuto, richiedendo l'ulteriore assunzione di solo 48 nuovi dipendenti.

Ai fini, inoltre, di assicurare al massimo la necessaria stabilità del personale, l'articolo 3 della presente legge prevede che i concorsi siano regionali e comprendano un titolo preferenziale per i residenti nelle province di Udine e Pordenone.

È necessario ora soffermarsi sull'articolo 17 della legge n. 546 per rilevare come esso manchi della indispensabile chiarezza e precisione. Tale articolo autorizza

il Soprintendente ad avvalersi di apporti esterni per l'attuazione dei programmi di ripristino e di restauro.

All'inizio del primo comma si parla di « elaborazione dei programmi » facendo in un primo tempo ritenere che si tratti solo della fase preliminare di pianificazione; lo stesso comma però più innanzi elenca una serie di lavori per i quali il Soprintendente è autorizzato a valersi di apporti esterni di cui i primi tre (« rilevamento, studio, ricerca ») appartengono chiaramente all'ambito della programmazione, mentre i seguenti (« progettazione e appalto delle opere ») indicano più propriamente la fase di realizzazione cioè quella esecutiva degli interventi.

Il testo segue precisando che tutti questi tipi di apporti esterni debbono essere regolati da apposite convenzioni « da stipularsi con Enti pubblici e privati, d'intesa con i competenti istituti centrali del Ministero ». Nell'interpretazione dell'articolo si è bloccata per lungo tempo l'attuazione della legge.

Noi riteniamo ora necessario con l'articolo 4 della presente legge aggiungere al dettato iniziale dell'articolo 17 suddetto la parola « realizzazione » e specificare, inoltre, più sotto « per quanto riguarda lavori che la Soprintendenza non può attuare direttamente con propri mezzi nei tempi stabiliti ». Infatti, a differenza di normali lavori di edilizia, il restauro dei monumenti comporta tempi lunghi, particolari e variabili, per ogni singolo intervento a causa dei necessari studi a livello di progettazione e di controllo durante l'esecuzione delle opere.

È pertanto da ritenersi che la nuova Soprintendenza non potrà essere sola nella diretta esecuzione dei molteplici interventi, anche se sarà suo compito imprescindibile predisporre, organizzare e controllare in ogni sua fase l'intera realizzazione degli interventi.

I programmi e la loro realizzazione dovranno essere frutto di una costante collaborazione fra tutti i soggetti interessati alla ricostruzione: Regione, enti locali ed ecclesiastici, cui il Soprinten-

dente dovrà sottoporre le proposte ai fini di un indispensabile coordinamento e ogni attiva partecipazione dovrà assicurare un reale controllo democratico in merito alle scelte culturali degli interventi e all'impegno ingente di spesa pubblica disposta.

Concludendo, la mole di lavoro tuttora da realizzare alla luce dell'esperienza fin qui acquisita impone l'urgenza di provvedere ad un impegno tale da non poter essere sostenuto, come attualmente, dalla sola Soprintendenza di Trieste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di provvedere in modo adeguato alle esigenze della tutela del patrimonio monumentale, storico-artistico ed ambientale delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976, onde ovviare alle difficoltà di attuazione degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 546 — ad integrazione ed a parziale modifica della medesima — si istituisce la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli, con competenza territoriale estesa alle province di Udine e di Pordenone, mediante acquisizione della sede e del personale dell'ufficio staccato di Udine della Soprintendenza di Trieste, nonché dei musei di Aquileia e di Cividale del Friuli.

ART. 2.

La dotazione organica della nuova Soprintendenza dovrà comprendere:

- 1 posto di dirigente architetto;
- 1 posto di direttore architetto;
- 8 posti di ispettore architetto;
- 1 posto di direttore archeologo;
- 3 posti di ispettore archeologo;
- 1 posto di direttore storico dell'arte;
- 3 posti di ispettore storico dell'arte;
- 1 posto di direttore amministrativo;
- 3 posti di ragioniere;
- 6 posti di disegnatore;
- 5 posti di segretario;
- 9 posti di geometra;
- 10 posti di restauratore;
- 5 posti di operatore tecnico;
- 9 posti di assistente;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

16 posti di coadiutore;

6 posti di commesso;

60 posti di custode;

3 posti di operaio (2 autisti, un fotografo).

I ruoli del personale di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono integrate in soprannumero. Il personale assunto a norma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e della legge 1° giugno 1971, n. 285, attualmente in servizio nella sede di Udine è nominato in ruolo. Al completamento dell'organico si provvede, all'atto dell'istituzione della Soprintendenza speciale, mediante assunzione attraverso appositi concorsi pubblici e trasferimenti di personale in servizio nell'amministrazione.

ART. 3.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni è autorizzato a bandire pubblici concorsi su base regionale per l'assunzione del personale vacante di cui al precedente articolo. I bandi relativi avranno termini abbreviati da stabilirsi nei bandi stessi e contempleranno un titolo preferenziale per i concorrenti residenti nelle province di Udine e di Pordenone.

L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento di cui al comma precedente qualora entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Il personale nominato in prova è assunto in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

ART. 4.

L'articolo 17 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Il soprintendente, per l'elaborazione e la realizzazione dei programmi di cui

all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzato a valersi di apporti esterni all'amministrazione per quanto riguarda lavori che la Soprintendenza non può attuare direttamente con propri mezzi nei tempi stabiliti: rilevamento, inventariazione, catalogazione, studio, ricerca, progettazione, appalto e direzione delle opere, mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici, enti privati, professionisti e tecnici.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere onorari se non sulla base delle tariffe professionali, né spese che non siano documentate dal professionista. Per la stipulazione di tali convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

Nella fase della programmazione generale ed in quella operativa degli interventi il soprintendente è tenuto ad avvalersi della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali.

Compete in merito al soprintendente predisporre, pianificare, organizzare e controllare in ogni sua fase l'intera realizzazione delle opere ».

ART. 5.

In considerazione della gravità delle condizioni del patrimonio artistico danneggiato dagli eventi sismici e dalla complessità degli interventi necessari, il soprintendente è autorizzato ad avvalersi della consulenza e della collaborazione dell'Istituto centrale del restauro in sede di impostazione metodologica, di pianificazione e conduzione tecnica dei lavori nonché di specializzazione ed aggiornamento del personale.

ART. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sullo stanziamento di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 e su ulteriore apposita assegnazione integrativa cui provvederà con propri decreti il Ministro del tesoro con le opportune variazioni di bilancio.